

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Alunni  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
  
Al Sito web

**Oggetto:** Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) ai sensi del D. lgs n. 66/2017 (art. 9, comma 10)  
- a.s. 2024/2025

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap”, in part. l'art. 15, comma 2, e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, in part. l'art. 24;

**Visto** l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

**Visto** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in part. l'art. 317, comma 2;

**Vista** la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

**Vista** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

**Vista** la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

**Vista** la Nota del 4 agosto 2009, n. 4274 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”;

**Vista** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

**Vista** la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;

**Vista** la Circolare ministeriale del 6 marzo 2013 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative”;

**Vista** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**Visto** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**Visto** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**Visto** il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», in part. art. 8;

**Visto** il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e

delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

**Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione del 13/01/2021, n. 40 “Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.” Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;

**Visto** il Decreto Interministeriale 1 agosto 2023, n. 153 “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

**Tenuto conto** dell'organico dell'autonomia dell'Istituto per l'a.s.2024/25;

## DECRETA

La costituzione del GLO come segue.

### **Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di istituzione scolastica, per la progettazione dell'Inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

### **Art. 2 - Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92): dal Consiglio di Classe “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale”, “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe”, “con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare” dell'ASL, di specialisti Enti locali, di Associazioni e di eventuale assistente all'autonomia e alla comunicazione.

### **Art. 3 - Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'Inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI, che elaborato e approvato dal GLO tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che il PEI deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.



#### Art. 4 - Convocazione e Presidenza del GLO

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico, il quale è tenuto a convocare tutte le componenti che costituiscono il Gruppo di lavoro.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico o, in sua assenza, in via prioritaria dalla Funzione strumentale per l'Inclusione, su delega del Dirigente.

Il gruppo resta in carico un anno e si riunisce mediamente due o tre volte l'anno o quando se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Si riunisce:

- a. **in seduta plenaria**, con la partecipazione di tutti i componenti;
- b. **in seduta ristretta** solo con i docenti;
- b. **in seduta dedicata** con la partecipazione delle persone che si occupano di un alunno.

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

Roma 10 ottobre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli